

# Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216

> e-mail: <u>segreteria.campania@Ind.it</u> Sito Internet: <u>campania.lnd.it</u>



# Stagione Sportiva 2022/2023

# Comunicato Ufficiale n. 38/CSAT del 16 Febbraio 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 13 Febbraio 2023 ha adottato le seguenti:

### **MOTIVAZIONI**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società FELICE SCANDONE in riferimento al C.U. n.103 del 2.02.2023.

## Gara - Felice Scandone / Nusco 75 del 29.01.2023 - Campionato 1° Categoria.

La società Asd Felice Scandone proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica di n.5 giornate inflitta ai calciatori Michele Martiniello e Salvatore Casanova dal Gst con decisione pubblicata sul C.U.n.103 del 2/02/2023 per aver il primo "dopo aver subito la testata da parte di un avversario reagiva tentando di colpire con pugni e schiaffi i propri avversari" ed il secondo "nel parapiglia generato da un avversario cercava di fare giustizia al proprio compagno di squadra tentando di colpire con pugni e schiaffi i propri avversari". Nella parte motivazionale del reclamo, la società forniva una versione diversa dei fatti occorsi ed il filmato della gara. Concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione irrogate dal Gst e/o in subordine ridurre la stessa nella misura minima ritenuta di giustizia. Il reclamo va parzialmente accolto. La Csat, letti gli atti ufficiali di gara ed il relativo referto quale fonte di prova privilegiata e nel dichiarare l'inutilizzabilità dell'accluso filmato, ritiene di dover differenziare le posizioni dei soggetti destinatari della sanzione inflitta dal Gst. In particolare la sanzione inflitta ai tesserati della società reclamante vanno ridotte a giornate tre di squalifica in quanto i predetti tesserati sono stati destinatari dell'aggressione perpetrata dal calciatore De Nunzio Fabrizio (tesserati per la società non reclamante Nusco 75) il quale "a gioco fermo colpiva con una testata un avversario provocandogli la fuoriuscita di sangue ad altezza del naso e labbro". Pertanto, occorre adottare un criterio proporzionale ed adeguata nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Alla luce di quanto precede la Csat accoglie parzialmente il reclamo e fermo restando la censurabilità delle condotte tenute da entrambi i calciatori le sanzioni comminate dal Giudice di prime Cure appaiono estremamente gravose anche alla luce della giurisprudenza di Questo giudice adito. P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

### **DELIBERA**

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce ai sig. Casanova Salvatore e Martiniello Michele la squalifica a tre (3) giornate ciascuno. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.02.2023

Il Presidente Avv. A. Frojo Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società FUTSAL QUARTO in riferimento al C.U. n.45/C5 del 26.01.2023.

## Gara - Trilem Casavatore / Futsal Quarto del 22.01.2023 - Campionato Juniores Under 19- C5.

La società Futsal Quarto proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n. 45/C5 del 26/01/2023 con la quale il Gst disponeva che tutte le gare della reclamante venissero disputate a porte chiuse nonché avverso la sanzione dell'ammenda di euro 350.00 inflitte per responsabilità oggettiva. La Csat preliminarmente rileva che, come da certificazione emesse dagli uffici competenti del Comitato Regionale Campania, il conto della società reclamante non ha capienza per l'addebito del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva per cui, alla luce di quanto disposto dal CGS, Titolo VII, dell'art. 7, comma 5, lettera I) dello Statuto del Coni e di quanto riportato sul C.U. n. 1 del 6/07/22 del Cr Campania. **P.Q.M.** 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare improcedibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.02.2023

Il Presidente Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società M.D.S. CALCO in riferimento al C.U. n.47/C5 del 2.02.2023.

## <u>Gara – Fressuriello Calcio / M.D.S. Calcio del 27.01.2023 – Campionato Calcio A 5 serie D.</u>

La lettura del referto arbitrale e del supplemento che costituiscono fonte di prova privilegiata descrivono con puntualità e precisione le circostanze verificatisi prima e durante la gara, individuando esattamente coloro che hanno partecipato alla vicenda incriminante. Le circostanze risultano, peraltro, confermate nel ricorso presentato dalla società Asd M.D.S. Calcio. La gravità degli accadimenti precludendo alla riduzione del numero di gara da disputare a porte chiuse. **P.Q.M.** 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

## **DELIBERA**

Di rigettare il reclamo e per l'effetto confermare la decisione del Gst Pubblicata sul C.U. n.47/C5 del 2/02/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.02.2023

Il Presidente Avv. A. Frojo Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società ATLETICO CALCIO in riferimento al C.U. n.95 del 19.01.2023.

## Gara - Atletico Calcio / Maddalonese 1919 del 14.01.2023 - Campionato Eccellenza.

La società Atletico Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso a) la squalifica per 7 giornate inflitta al calciatore sig. Calone Antonio Junior perché rimasto coinvolto al termine della gara in una rissa unitamente ad altri tesserati, b) la inibizione inflitta al dirigente, sig. Guarino Mario sino a tutto il 17/05/2023; c) l'ammenda di euro 400,00 per la omessa vigilanza che ha permesso l'ingresso di persone, non riconosciute, nella zona antistante gli spogliatoi; d) la disputa di due gare casalinghe a porte chiuse. Evidenziava la società reclamante che, nei confronti del sig. Calone Antonio, il Gst ha errato dal momento che ha squalificato lo stesso per 7 giornate applicando, pertanto al caso di specie una sanzione raddoppiata risetto al minimo edittale nonché non è stata considerata l'attenuante che l'azione del sig. Calone non è stata connotata da particolare gravità. In relazione alla inibizione inflitta fino al 17/05/2023 al sig. Guarino Marino, la società reclamante evidenziava che lo stesso interveniva nella mass confrontation al fine di dividere le parti contendenti ed, in particolare, spingeva con vigore il sig. De Marco Alessandro, calciatore avversario, verso il muro dietro le panchine per allontanarlo dalla mischia tentando di arrestare il suo atteggiamento provocatorio e violento. Circa, poi, l'ammenda di euro 400,00 inflitta alla società reclamante per la omessa vigilanza che ha permesso l'ingresso di persone non autorizzate nello spazio antistante gli spogliatoi nonché in relazione all'obbligo di disputare due gare casalinghe a porte chiuse, la società reclamante evidenziava che nella delibera del Gst emergono delle contraddizioni. Sarebbe del tutto inverosimile, infatti, che la porta che divide il terreno di gioco dal settore ospiti fosse aperta e non custodita; con ogni probabilità i tifosi ospiti, inferociti con l'allenatore di casa, sarebbero senz'altro entrati in campo invece che minacciarlo da dietro la ringhiera. Concludeva la società reclamante di disporre, in via cautelare, la sospensione provvisoria dell'efficacia ella sanzione a carico della società in merito alla disputa di due gare casalinghe a porte chiuse; in via subordinata si chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al sig. Calone trovando nella fattispecie le attenuanti ex art. 13 CGS; la riduzione della inibizione inflitta al dirigente Guarino, la riduzione dell'ammenda inflitta alla società reclamante in misura rapportata all'effettività dei fatti nonché l'annullamento della sanzione a carico della società della disputa della seconda gara da giocarsi senza la presenza del pubblico. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il referto del DDG nonché il reclamo così come proposto, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. Le sanzioni disciplinari adottate nei confronti del calciatore Calone Antonio Junior e del dirigente sig. Guarino Mario, appaiono estremamente gravose rispetto ai fatti per come verificatisi e delle attenuanti esistenti mentre l'ammenda alla società e la sanzione della disputa della gara a porte chiuse appaiono eque. P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### **DELIBERA**

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Calone Antonio Junior a cinque (5) giornate effettive, riduce l'inibizione al sig. Guarino Mario sino al tutto 31/03/2023, conferma l'ammenda di euro 400.0 inflitta alla società Atletico Calcio, conferma la sanzione della disputa delle due gare casalinghe a porte chiuse alla società reclamante pubblicate sul C.U. n.95 del 19/01/2023. Dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.02.2023

Il Presidente Avv. A. Frojo Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società MADDALONESE 1919 in riferimento al C.U. n.95 del 19.01.2023.

## <u>Gara – Atletico Calcio / Maddalonese 1919 del 14.01.2023 – Campionato Eccellenza.</u>

La società Asd Maddalonese 1919 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.95 del 19/01/2023 con la quale il Gst, tra l'altro, infliggeva al calciatore della reclamante, sig. De Marco Alessandro, 7 giornate di squalifica ed infliggeva l'ammenda di euro 200,00. Deduceva la società reclamante che, da una attenta lettura degli atti ufficiali e del referto dell'arbitro, che tesserati della società Atletico calcio rifilavano calci, pugni e spintoni al calciatore, sig. De Marco Alessandro il quale reagiva con altrettanti pugni e spintoni per cui quest'ultimo è stato oggetto di una vera e propria aggressione ma non colpiva alcun tesserato avversario. Nella delibera impugnata, continuava la società reclamante, il Gst evidenziava che il calciatore de Marco reagiva agli aggressori ma non specificava come avrebbe reagito. Concludeva la società reclamante per l'annullamento, in via preliminare, della pesantissima ed ingiustificata squalifica per 7 giornate di gara e, in via subordinata per una sensibile riduzione della squalifica attesa l'applicazione delle attenuanti dovute alla difesa dell'aggressione subita. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il referto redatto dal DDG ed il reclamo così come proposto ritiene la impugnativa meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto emerge che l'episodio scatenante la rissa è l'aggressione subita dal calciatore De Marco Alessandro ad opera dell'allenatore avversario, sig. Frenna, e che alla stessa non hanno partecipato altri tesserati della società reclamante. Nella fattispecie appare, senza ombra di dubbio, che protagonisti della rissa sono stati esclusivamente i calciatori ed i tesserati dell'Atletico calcio i quali entravano addirittura in contatto con i sostenitori avversari raggiungendo la tribuna attraverso l'apertura di un cancello. P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

### **DELIBERA**

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore De Marco Alessandro quattro (4) giornate effettive di gara. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.02.2023

Il Presidente Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società ATLETICO PALOMONTE in riferimento al C.U. n.37 d.p. Salerno del 26.01.2023.

Gara – Atletico Palomonte / Battipagliese del 21.01.2023 – Campionato Under 16 Provinciale (SA). La CSAT visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo va parzialmente accolto. Invero, la lettura del referto arbitrale evidenzia un comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti del Direttore di gara che il Giudice Sportivo ha qualificato "atti violenti", laddove il referto precisa che il DDG avrebbe

ricevuto "tentati atti violenti" che pur essendo deprecabili e da sanzionare, devono esserlo riducendo riportando ad equità i provvedimenti disciplinari delibarti dal Gst. **P.Q.M.** 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA** 

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce al sig. Conte Marcello l'inibizione fino al 30/04/2023 e per il sig. Massa Biagio la squalifica fino al 30/04/2023. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 13.02.2023

Il Presidente Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il 16 Febbraio 2023

Il Segretario Giuseppe Aversano Il Presidente Carmine Zigarelli